Sede e Direzione Generale
00198 Roma – Italia, Via Po n. 20
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41
C.C.I.A.A. Roma n. 117033

C.F. 00408780583 – P. IVA 00885091009
Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni con DMICA 26.8.1925
(G.U. 31.8.1925 n. 201)

sara assicurazioni

NOTA INFORMATIVA

(Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, N° 175)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

SARA assicurazioni spa, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGGE APPLICABILE

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. N° 175/1995, le Parti possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
La nostra Società applica al contratto la legge italiana.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a SARA assicurazioni spa – Assistenza Clienti, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/8475254, e-mail gest.reclami@sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Nell'assicurazione delle Cauzioni, si richiama l'attenzione del Contraente sul decorso dei termini di prescrizione derivanti dal contratto.

MEZZI DI PAGAMENTO

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;

b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;

c) denaro contante per premi di importo non superiore a cinquecento euro annui per ciascun contratto. Il denaro contante potrà tuttavia essere utilizzato per il pagamento di premi di importo superiore a cinquecento euro annui per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Per i prodotti SaraFreeDay e SaraFreeKm, per i soli premi non versati contestualmente alla stipula, il Contraente potrà fare ricorso a:

d) carte di credito che fanno capo ai circuiti Diners, Mastercard/Visa e Cartasì ad eccezione delle carte prepagate, di quelle tipo elettronico (es. Visa Elektron) o comunque non embossate o non collegate a conto corrente.

Presso le Agenzie della Sara assicurazioni abilitate è possibile il pagamento dei premi con Carta BancaSara. Alcune Agenzie possono accettare, oltre quelle sopra elencate, forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO R.C. AUTO

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali, per le quali si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione contenute in polizza.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C. AUTO

La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro.
In tale ipotesi , inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge, gli ascendenti e i discendenti nonché parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3. ove l'assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2;
4. i trasportati a bordo del veicolo.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto può essere stipulato sia nella forma con tacito rinnovo alla scadenza che nella forma senza tacito rinnovo.

- Nel caso in cui fosse scelta la prima forma, il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di 15 giorni previsto dalle condizioni di assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile.
- Nel caso in cui fosse scelta la seconda forma, la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile.

CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DALLA GARANZIA ASSICURATIVA E DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO

L'Assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'Assicurato per il recupero delle somme pagate nei seguenti casi:

- **conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- **partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- **autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;**
- **autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;**
- **danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;**
- **autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285. In questo caso la rivalsa può, con specifica pattuizione, essere limitata all'importo massimo di € 500;**
- **circolazione all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari;**
- **consegna di documenti di circolazione non aggiornati, ovvero omessa comunicazione di variazioni successive alla stipula, qualora la disciplina contrattuale preveda unicità di proprietario tra due o più veicoli. In questo caso la rivalsa viene limitata all'importo massimo di € 1.500;**
- **omessa stipula entro 24 ore di ulteriore polizza, qualora la disciplina contrattuale preveda l'emissione di una pluralità di polizze, tra loro collegate. In questo caso la rivalsa viene limitata all'importo massimo di € 1.500;**
- **sinistro di cui si renda responsabile un conducente minore di 25 anni, qualora il Contraente abbia in precedenza dichiarato che il veicolo non viene condotto da minori di 25 anni. In questo caso la rivalsa viene limitata all'importo massimo di € 2.500;**
- **sinistro di cui si renda responsabile un conducente diverso da quello dichiarato, qualora il Contraente abbia in precedenza dichiarato che uno o più veicoli vengono condotti esclusivamente da una stessa persona. In questo caso la rivalsa viene limitata all'importo massimo di € 1.500.**
- **contratto R.C. Auto con tariffazione a chilometro. In questo caso verrà applicata una rivalsa con il massimo di € 5.000 qualora il Contraente:**
  - **non abbia provveduto entro 10 giorni dalla data di effetto del contratto all'installazione presso un centro autorizzato e specializzato del sistema di radiolocalizzazione satellitare;**
  - **non abbia rinnovato, nel corso dell'annualità assicurativa, il contratto annuo di servizio e raccolta dati con il gestore dello sistema di radiolocalizzazione satellitare installato sul veicolo;**
  - **non abbia provveduto in caso di guasto o manomissione del sistema di radiolocalizzazione satellitare a recarsi, entro 3 giorni lavorativi successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, presso un centro autorizzato alla riparazione del sistema;**
  - **non abbia provveduto al pagamento del premio variabile per i chilometri percorsi dal veicolo per effetto della mancata abilitazione della carta di credito;**
  - **abbia richiesto l'interruzione temporanea del servizio di radiolocalizzazione satellitare;**

- **non abbia provveduto, in caso di sostituzione dell'autovettura, entro 5 giorni dalla data di effetto della variazione contrattuale all'installazione sulla nuova autovettura del sistema di radiolocalizzazione satellitare. Non si darà luogo applicazione della rivalsa in caso di sinistro avvenuto nei 3 giorni precedenti alla sostituzione della polizza.**

- **contratto RC Auto con accelerometro-crash. In questo caso verrà applicata una rivalsa con il limite massimo di € 500 qualora il Contraente:**
  - **non abbia provveduto all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare entro il termine di 10 giorni dalla data di effetto del contratto;**
  - **non abbia provveduto a rinnovare a scadenza il contratto annuo di servizio e di raccolta dati con la società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare;**
  - **a seguito di guasto o manomissione del sistema di radiolocalizzazione satellitare non provveda, entro 3 giorni lavorativi successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un centro autorizzato per la riparazione del sistema;**
  - **abbia richiesto, alla società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare l'interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione;**
  - **non abbia provveduto, in caso di sostituzione dell'autovettura, entro 5 giorni dalla data di effetto della variazione contrattuale all'installazione sulla nuova autovettura del sistema di radiolocalizzazione satellitare. Non si darà luogo applicazione della rivalsa in caso di sinistro avvenuto nei 3 giorni precedenti alla sostituzione della polizza.**

FACOLTÀ DI RIMBORSARE ALL'IMPRESA IL COSTO DEL SINISTRO PER EVITARE LA MAGGIORAZIONE DEL PREMIO DOVUTA ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA "BONUS/MALUS"

Il Contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base alla clausola "Bonus/Malus" rimborsando all'impresa gli importi dalla stessa liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati dall'Assicurato nell'annualità trascorsa.

ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, il Contraente ha diritto di ottenere l'attestazione dello stato del rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la nostra Società. L'attestazione può essere richiesta anche dall'intestatario al P.R.A. del veicolo (ovvero dal locatario in caso di contratto di leasing).

Il Contraente, che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo, dovrà consegnare all'Assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

In caso di variazione del veicolo assicurato, la classe di merito maturata viene conservata per altro veicolo, purché appartenente al medesimo proprietario, a condizione che il veicolo in precedenza assicurato si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia stato alienato, ovvero ceduto in conto vendita a soggetto che esercita professionalmente attività di compravendita di veicoli;
- sia stato demolito, distrutto o esportato definitivamente all'estero;
- sia stato oggetto di furto senza ritrovamento, e non sia trascorso più di un anno dalla data del furto.

Il diritto alla conservazione della classe di merito nei predetti casi può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni dell'assicurato.

COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, deve essere dato prontamente avviso all'impresa, mediante denuncia, da compilarsi utilizzando l'apposito modulo (Constatazione amichevole d'incidente), nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi.

Nel solo caso di copertura R.C. Auto pattuita nella forma Bonus/Malus con franchigia SARAFREE, se è stata effettuata un'attivazione con modalità rapida e se entro 12 ore dall'attivazione si è verificato un sinistro con responsabilità del Conducente, il Contraente o il Conducente devono chiedere l'intervento delle Autorità. In alternativa possono contattare telefonicamente il servizio di assistenza clienti SARAFREE per comunicare l'avvenimento del sinistro, la dinamica dello stesso ed i dati dei veicoli o delle persone coinvolte.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

- Qualora dal sinistro siano derivati esclusivamente danni a cose e/o lesioni personali, non aventi carattere permanente, guaribili entro quaranta giorni da quello del sinistro, il danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni subìti all'Assicuratore del veicolo del responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione rapida prevista dall'art. 3 L. 39/1977 e relativo Regolamento.
- Il danneggiato ha la possibilità di richiedere il risarcimento del danno direttamente al proprio Assicuratore, qualora le Imprese che assicurano la R.C. Auto dei veicoli coinvolti nel sinistro aderiscano alla Convenzione Indennizzo Diretto e ne ricorrano i presupposti.

- Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni, salvo i più ampi termini previsti dall'art. 2947 Codice Civile, nell'ipotesi di reato.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE ED ALLA SICUREZZA STRADALE

- Per i ciclomotori ed i motocicli si raccomanda l'uso del casco di protezione (art. 171 del Codice della strada).
- Si raccomanda l'uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (art. 172 del Codice della strada).

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ: DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO MALATTIA

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali.
Per le condizioni di contratto sì rinvia al testo delle condizioni di assicurazione contenute in polizza.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto può essere stipulato sia nella forma con tacito rinnovo alla scadenza che nella forma senza tacito rinnovo.

Nel caso in cui fosse scelta la prima forma, il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di 60 giorni previsto dalle condizioni di assicurazione, si rinnova tacitamente. Per il contratto denominato "SaraCheckup", il termine per inviare la disdetta di cui sopra è ridotto a 30 giorni. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile.
Nel caso in cui fosse scelta la seconda forma, la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto all'art. 1901, secondo comma, Codice Civile.

PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALE

La garanzia decorre dalle ore 24:

- del giorno di effetto del contratto per gli infortuni;
- del 270° giorno successivo a quello di effetto del contratto per il parto;
- del 180° giorno successivo a quello di effetto del contratto per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipula del contratto, sempreché non conosciuti e/o diagnosticati al momento della stipulazione;
- del 30° giorno successivo a quello di effetto del contratto per le altre malattie.

Per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio la garanzia è operante con il termine di aspettativa di 30 giorni, solo se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto del contratto.

Qualora il contratto venga emesso in sostituzione di un precedente, senza soluzione di continuità, per le persone e le garanzie già ricomprese in detto precedente contratto e fino alla concorrenza delle somme assicurate in esso previste, i termini di carenza sopra indicati decorrono dalla data in cui hanno preso effetto nel contratto precedente.

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI CONCERNENTI I RISCHI ASSICURATI E QUELLI ESCLUSI, GLI EVENTUALI LIMITI DI INDENNIZZO, GLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO, LA DURATA DEL CONTRATTO, I PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALE ED IL RECESSO DELLE PARTI.

Mod. 60/P Ed. 6/2007